

Allegato alla delib. Cons. metr.
n. 059 del 04.12.2017



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Mobilità e Trasporti

Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di competenza provinciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 8 agosto 1991, n. 264 il possesso dell'attestato di idoneità professionale, conseguito con il superamento dell'esame oggetto del presente regolamento, è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Ai fini del presente regolamento, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato (attività specificate nella tabella A allegata alla legge 264/91).

Art. 2 – Requisiti personali per l'ammissione all'esame

1. Per l'ammissione all'esame i candidati, alla data di scadenza del bando di cui al successivo articolo 5, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea stabiliti in Italia;
 - b. avere raggiunto la maggiore età;
 - c. non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d. non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e. non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
 - f. non essere stati interdetti o inabilitati.

Art. 3 – Titoli per l'ammissione all'esame

1. Per l'ammissione all'esame i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del bando, di diploma di istruzione superiore di secondo grado o titolo equiparato.
2. Sono inoltre ammessi all'esame i soggetti che, alla data di scadenza del bando, hanno partecipato al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10 comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni, anche se sprovvisti del diploma di istruzione superiore di secondo grado, qualora appartengano alle seguenti categorie:
 - a. eredi o aventi causa del titolare dell'impresa individuale già autorizzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi;
 - b. soci o amministratori di società già autorizzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno, in presenza di giustificati motivi;
 - c. soci e familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrano di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

Art. 4 – Domanda di ammissione all'esame

1. La domanda di ammissione all'esame, redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, con assolvimento degli obblighi di bollo, deve essere indirizzata all'ufficio competente della Città Metropolitana di Cagliari indicato nel bando medesimo.
2. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento di importo stabilito nel bando in apposito conto corrente intestato alla Città Metropolitana – Servizio Tesoreria, con la seguente causale: "diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
3. Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo ove il candidato intende ricevere le comunicazioni che si

riferiscono all'esame; in assenza di dette indicazioni le comunicazioni sono inviate alla residenza dichiarata.

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento, nonché di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato, ovvero, in mancanza del medesimo, di trovarsi in uno dei casi previsti all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento.

5. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, se conseguito all'estero, i cittadini comunitari devono produrre il riconoscimento dello stesso effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

Art. 5 – Forme di pubblicità

1. Delle sessioni di esame viene data notizia attraverso appositi bandi pubblicati sull'Albo Pretorio *on line*.
2. Il bando:
 - a. fissa le modalità ed i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione all'esame;
 - b. indica le materie oggetto d'esame;
 - c. riporta in allegato il modello della domanda di ammissione.
3. Il bando è approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporto privato e viene pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente.

Art. 6 – Esame

1. E' prevista almeno una sessione d'esame all'anno.
2. L'esame consiste in una prova scritta articolata in 25 (venticinque) quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle seguenti discipline:
 - a. Circolazione stradale;
 - b. Trasporto di merci;
 - c. Navigazione;
 - d. Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
 - e. Regime tributario di settore.
3. I quesiti, predisposti dalla commissione esaminatrice, sono suddivisi in 5 (cinque) gruppi di 5 (cinque) domande ognuno per ciascuna delle suddette 5 (cinque) materie.
4. Il bando riporta in dettaglio gli argomenti d'esame per ciascuna materia.
5. Per essere ammessi a sostenere l'esame i candidati, che non hanno ricevuto la comunicazione di esclusione di cui al successivo articolo 10, devono presentarsi nella sede d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di non ammissione all'esame.
6. A ciascun candidato è consegnata una scheda contenente i quesiti. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova è di due ore.
7. I quesiti vengono corretti, salvaguardando l'anonimato, dalla commissione esaminatrice. L'abilitazione è conseguita dai candidati che hanno risposto correttamente ad almeno 4 (quattro) quesiti per ogni disciplina.
8. La commissione, al termine delle operazioni di correzione degli elaborati, associa i punteggi ai candidati e forma l'elenco provvisorio degli idonei con l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, del numero delle risposte esatte fornite per ogni disciplina. La commissione attuerà altresì il controllo della veridicità delle autodichiarazioni presentate all'atto della domanda d'ammissione all'esame. Gli atti delle procedure d'esame sono trasmessi a cura del Presidente della commissione al competente ufficio della Città Metropolitana per la determinazione di approvazione dell'elenco definitivo degli idonei che sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'ente.

Art. 7 – Attestato di idoneità

1. Ai candidati risultanti nell'elenco definitivo degli idonei è rilasciato su richiesta un attestato di idoneità professionale, previo assolvimento degli obblighi di bollo.

Art. 8 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata con atto del Dirigente del Settore è composta da:
 - il dirigente del Settore competente o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - un funzionario appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri;
 - un funzionario dell'Automobile club d'Italia - Pubblico Registro Automobilistico;

- un funzionario tecnico dipendente dell'ente designato dal dirigente tra i funzionari di categoria D3;
 - un funzionario amministrativo dipendente dell'ente designato dal dirigente tra i funzionari di categoria D3, con diritto di voto e funzioni di segretario verbalizzante.
2. Per ciascuno dei predetti componenti, escluso il presidente, è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della commissione solo in caso di assenza od impedimento del titolare.
3. Ad ogni componente della commissione esaminatrice, esclusi i dipendenti dell'Ente ed il Presidente, spetta un gettone di presenza, per ogni sessione d'esame, nella misura stabilita dalla legge.

Art. 9 – Compiti della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice:
- predispone le domande delle prove d'esame;
 - sovrintende al regolare svolgimento delle prove d'esame;
 - corregge gli elaborati presentati dai candidati;
 - redige l'elenco provvisorio dei candidati riconosciuti idonei.
2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto dal presente regolamento, la commissione può determinare criteri e modalità organizzative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.
3. Il segretario della commissione esaminatrice:
- redige i verbali delle sedute della commissione;
 - cura ogni adempimento amministrativo ed operativo, anche preventivo e conseguente, relativo alla procedura d'esame operando in stretto coordinamento con l'ufficio competente per materia.

Art. 10 – Compiti dell'ufficio

1. Le domande di ammissione all'esame di idoneità professionale sono istruite dall'ufficio competente del servizio metropolitano, che verifica la regolarità delle stesse ed in particolare il possesso dei requisiti soggettivi prescritti per i candidati.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il dirigente del settore esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con motivata decisione.
4. La comunicazione di non ammissione all'esame viene effettuata tramite l'Albo Pretorio *on line* con efficacia di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Metropolitano.